

## FAQ

## GESTIONE DELLE OPERAZIONE SOCIETARIE STRAORDINARIE

**Cosa si deve riportare nella dichiarazione da rendere entro il 31 ottobre 2014**

I principi generali che si applicano per la gestione di operazioni “straordinarie” quali fusioni e scissioni societarie o la creazione di nuove imprese sono:

- ogni dichiarazione ai fini dell’inserimento nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica deve riportare i dati dell’annualità di riferimento (es: entro il 31 ottobre 2014, si deve rappresentare la situazione del 2013);
- tutti i dati di consumo da inserire ai fini della verifica dell’indice di incidenza del costo di energia elettrica rispetto al fatturato devono essere coerenti con le regole per la dichiarazione del fatturato ai fini del pagamento dell’IVA nell’annualità di riferimento.

Qui di seguito sono esposti alcuni esempi pratici, relativamente alle dichiarazioni delle imprese entro il 31 ottobre 2014 nel caso in cui fusioni, scissioni etc abbiano avuto luogo nel 2013 (caso 1) e nel caso in cui fusioni, scissioni etc abbiano avuto luogo nel 2014 (caso 2). Gli esempi sono riferiti a imprese che NON dichiarano di essere in stato di crisi (“procedura normale”).

**Caso 1: operazioni straordinarie avvenute nel 2013 (ovvero relative all’annualità di riferimento della dichiarazione).**

**Caso 1.a: Fusioni:** la dichiarazione da rendere entro il 31 ottobre 2014 deve riferirsi al contesto del 2013: pertanto:

- a) nei casi di fusione per incorporazione (l’impresa 1 “ingloba” altre imprese 2 e 3 e mantiene la partita IVA precedente 1, mentre le altre la “perdono”) la dichiarazione deve essere fatta dall’impresa 1, considerando, sia per i consumi che per il fatturato, la somma di:
  - i. i dati relativi solo all’impresa 1 per i mesi antecedenti la fusione (ovvero antecedenti la data di decorrenza di cui all’articolo 172, comma 9, del TUIR);
  - ii. i dati “complessivi” derivanti dalla fusione 1+2+3 per i mesi successivi alla medesima data.

Su questi dati verrà verificata la qualifica di energivortà.

Per quanto riguarda le imprese 2 e 3 che siano confluite nella fusione e si siano pertanto estinte nel corso del 2013 si evidenzia quanto segue:

- se l’operazione è avvenuta prima del 1° luglio 2013, non rileva la loro energivortà essendo le agevolazioni per gli oneri generali riconosciute a partire da tale data;
- se l’operazione societaria è avvenuta dopo il 1° luglio 2013, la società 1 presenterà distinte dichiarazioni sui dati 2013, per il periodo precedente l’operazione, per le società 2 e 3, qualificando le stesse come “*soggetti estinti*”.

La qualifica di energivortà sarà verificata sui dati di ciascuna singola impresa esistente precedentemente alla fusione (fatturato e volumi “separati”).

- b) nei casi di fusione pura (dalla fusione di  $n$  società, es 1 e 2, nasce una società del tutto nuova 3, con una partita IVA nuova 3), la dichiarazione deve essere fatta dall’impresa 3, con i dati del fatturato e dei consumi relativi al periodo successivo alla fusione (ovvero successivi alla data di decorrenza di cui all’articolo 172, comma 9, del TUIR).

Su questi dati verrà verificata la qualifica di energivortà.

Per quanto riguarda le imprese 1 e 2 che sono confluite nella fusione e si sono pertanto estinte nel corso del 2013 si evidenzia quanto segue:

- se l'operazione è avvenuta prima del 1° luglio 2013, non rileva la loro energivrit  essendo le agevolazioni per gli oneri generali riconosciute a partire da tale data;
- se l'operazione   avvenuta dopo il 1° luglio 2013, la societ  3 presenter  distinte dichiarazioni sui dati 2013, per il periodo precedente l'operazione, per le societ  1 e 2, qualificando le stesse come *"soggetti estinti"*.

La qualifica di energivrit  sar  verificata sui dati di ciascuna singola impresa esistente precedentemente alla fusione (fatturato e volumi *"separati"*).

**Caso 1.b: Scissioni:** la dichiarazione da rendere entro il 31 ottobre 2014 deve riferirsi al contesto del 2013: pertanto:

- a) nel caso di scissione totale (la societ  preesistente cessa la propria esistenza dalla data della scissione e dall'operazione nascono 2 o pi  societ ), la dichiarazione deve essere resa dai soggetti risultanti dalla scissione in maniera separata e i dati che devono essere inseriti (fatturato e consumi) sono quelli a partire dalla data della operazione, NON quelli dell'intero anno solare.

Per quanto riguarda l'impresa estinta a seguito della scissione, si evidenzia quanto segue:

- se l'operazione   avvenuta prima del 1° luglio 2013, non rileva la sua energivrit  essendo le agevolazioni per gli oneri generali riconosciute a partire da tale data;
- se l'operazione   avvenuta dopo il 1° luglio 2013, l'avente causa della societ  preesistente per il settore di interesse (individuato in base all'atto notorio) dichiarer  i dati di quest'ultima, per il periodo precedente la scissione, qualificandola come *"soggetto estinto"*.

- b) nel caso di scissione parziale (la societ  1 si scinde in due o pi  soggetti 1, 2 e 3, uno dei quali mantiene la partita IVA 1 della societ  preesistente) la dichiarazione deve essere resa dai soggetti 1, 2 e 3 risultanti dalla scissione in maniera separata, ma i dati da inserire sono, per la societ  1 che ha mantenuto la partita IVA preesistente, i dati della societ  preesistente fino alla data di scissione e i dati propri relativi al periodo successivo alla scissione stessa, mentre per le altre societ  2 e 3 vanno inseriti i dati di consumo e fatturato a partire dalla data dell'avvenuta operazione.

La qualifica di energivrit  sar  verificata separatamente per ciascuna impresa come risultante dalla scissione.

**Caso 1.c: Nuova societ  costituita nel 2013:** la dichiarazione da rendere entro il 31 ottobre 2014 deve riferirsi al contesto del 2013: pertanto la nuova societ  potr  fare la dichiarazione relativamente ai propri consumi e al fatturato del 2013, anche se non ha coperto l'intero anno, ai fini della verifica dell'indice di energivrit .

**Caso 2: operazioni straordinarie avvenute nel 2014 (ovvero successive all'annualit  di riferimento della dichiarazione).**

**Caso 2.a: Fusioni:** la dichiarazione da rendere entro il 31 ottobre 2014 deve riferirsi al contesto del 2013, pertanto deve essere compilata per ciascuna impresa che risultava esistente nel 2013, in maniera separata.

In particolare:

- a) nel caso di fusione per incorporazione, la dichiarazione deve essere compilata per ciascuna impresa che risultava esistente nel 2013. L'impresa incorporante, che mantiene la partita IVA, presenter 

distinte dichiarazioni sui dati del 2013, separando i propri dati da quelli della/e società incorporata/e e dichiarando questa/e ultima/e quale/i *“soggetto estinto”*;

- b) nel caso di fusione pura, l'impresa esistente al momento della dichiarazione non esisteva nel 2013 e pertanto effettuerà distinte e separate dichiarazioni riguardanti ciascuna delle imprese che risultavano esistenti nel 2013 e dichiarandole quali *“soggetto estinto”*.

La qualifica di energivortà sarà verificata sui dati di ciascuna singola impresa esistente precedentemente alla fusione (fatturato e volumi *“separati”*).

**Caso 2.b: Scissioni:** la dichiarazione da rendere entro il 31 ottobre 2014 deve riferirsi al contesto del 2013, e pertanto:

- a) nel caso di scissioni totali le nuove società potranno eventualmente presentare la propria istanza nell'anno 2015 con riferimento ai dati 2014 (vd. Caso 2.c) Per quanto riguarda l'impresa estinta a seguito della scissione, l'avente causa della società preesistente per il settore di interesse (individuato in base all'atto notorio) dichiarerà i dati di quest'ultima, qualificandola come *“soggetto estinto”*;
- b) nel caso di scissioni parziali, la dichiarazione deve essere compilata dall'impresa che mantiene la partita IVA della società preesistente, con i dati complessivi pre-scissione.

**Caso 2.c: Nuova società costituita nel 2014:** la dichiarazione da rendere entro il 31 ottobre 2014 deve riferirsi al contesto del 2013: pertanto la nuova società potrà fare la dichiarazione solo nel 2015 (con i dati 2014).

### MODALITA' OPERATIVA

Nella dichiarazione dovrà darsi conto dell'operazione societaria compilando l'apposito campo, come di seguito riportato:

<input checked="" type="checkbox"/> dichiarazione operazione societaria	
a seguito della seguente operazione societaria (riportare l'oggetto dell'atto notorio)	
<input type="text"/>	
in virtù della quale il nuovo beneficiario è la società: *	
<input type="text"/>	
partita iva nuovo beneficiario: *	data operazione societaria:*
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Tipo Allegato	
Atto Notorio	<a href="#">Carica file</a>
Visura Camerale (avente causa)	<a href="#">Carica file</a>
Visura Camerale (dante causa)	<a href="#">Carica file</a>

L'indicazione del nuovo beneficiario assume la forma e gli effetti di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del DPR 445/2000. La CCSE si riserva di effettuare i relativi controlli sulle dichiarazioni presentate.

N.B.: l'anticipazione non è riconosciuta alle imprese che dichiarano di trovarsi, all'atto della dichiarazione, in stato di liquidazione per cessazione di attività, o in stato di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, o di essere estinte (Cfr. art 2 e 3 della deliberazione 467/2013/R/com).